



CONTRIBUTI LAVORATORI DOMESTICI GENNAIO - DICEMBRE 2019

Circolare INPS n.16 del 01.02.2019

**RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO**

Retribuzione Oraria Effettiva		Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro <b>FINO A 24 ORE SETTIMANALI</b>	Retribuzione oraria effettiva <b>fino a € 8,06</b>	€ 7,13	€ 1,42 (0,36)*	€ 1,43 (0,36)*
	Retribuzione oraria effettiva <b>da €8,06 fino a € 9,81</b>	€ 8,06	€ 1,61 (0,40)*	€ 1,62 (0,40)*
	Retribuzione oraria effettiva <b>oltre € 9,81</b>	€ 9,81	€ 1,96 (0,49)*	€ 1,97 (0,49)*
Rapporto di lavoro <b>SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI</b>		€ 5,19	€ 1,04 (0,26)*	€ 1,04 (0,26)*

- (\*) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

**RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO**

Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all' 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione

Retribuzione Oraria Effettiva		Retribuzione Oraria Convenzionale	Contributo orario con CUAF	Contributo orario senza CUAF
Rapporto di lavoro <b>FINO A 24 ORE SETTIMANALI</b>	Retribuzione oraria effettiva <b>fino a € 8,06</b>	€ 7,13	1,52 (0,36)*	€ 1,53 (0,36)
	Retribuzione oraria effettiva <b>da €8,06 fino a € 9,81</b>	€ 8,06	€ 1,72 (0,40)*	€ 1,73 (0,40)*
	Retribuzione oraria effettiva <b>oltre € 9,81</b>	€ 9,81	€ 2,10 (0,49)*	€ 2,11 (0,49)*
Rapporto di lavoro <b>SUPERIORE alle 24 ORE SETTIMANALI</b>		€ 5,19	€ 1,11 (0,26)*	€ 1,12 (0,26)*
<b>Contributo di assistenza contrattuale</b> (Cassa Colf – cod. F2)	€ 0,03 Contributo totale orario a carico del lavoratore	€ (0,01) Quota a carico del lavoratore		

- (\*) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

- Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).